

## ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO

Decreto del Ministro degli affari esteri, in data 2 febbraio,  
che limita l'uso dei biglietti di chiamata per il Brasile.

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1902, n. 523, che  
modifica il decreto reale 31 gennaio 1901, n. 86, sul rilascio di passa-  
porti per l'estero;

Di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro del-  
l'interno;

Decreta:

## Art. 1.

Per motivi d'ordine pubblico, i contadini, giornalieri, braccianti,  
ed in genere le persone addette a lavori di campagna, qualora inten-  
dano emigrare al Brasile, valendosi di biglietti di chiamata, o prepa-  
gati, dovranno, per ottenere il passaporto, provare che i biglietti stessi  
provenivano da ascendenti, o discendenti, o dal coniuge, o da fratelli  
o sorelle, già stabiliti nel Brasile; e ciò mediante presentazione, al  
sindaco, di un certificato, rilasciato da un regio console, o vice-con-  
sole in detta Repubblica, dal quale risultino le generalità del chia-  
mante, la sua occupazione, la precisa località ove si trova, e l'indica-  
zione delle persone di famiglia che intende chiamare presso di sè.  
I sindaci del regno completeranno i certificati, attestando il grado di  
parentela tra chiamante e chiamato, se il regio console o vice-console  
non siasi trovato in grado di attestarli.

I certificati consolari e quelli dei sindaci sono gratuiti, giusta  
quanto dispone l'articolo 5 della legge sull'emigrazione.

## Art. 2.

Le persone appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo dovranno, domandando il passaporto, dichiarare se intendono partire spontaneamente ed a proprie spese, oppure valendosi di biglietti di chiamata o prepagati. I sindaci faranno menzione di tale dichiarazione nel relativo *nulla osta*, aggiungendo, nel secondo caso, che il richiedente adempie a tutte le condizioni imposte dal presente decreto; e trasmetteranno il *nulla osta*, il certificato consolare ed ogni altro certificato occorrente, all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto, la quale riprodurrà, nella pagina 3 di esso, con seguito, eventualmente, nella pagina 5, le circostanze ed attestazioni medesime.

## Art. 3.

I vettori che, a richiesta di persone appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 1, convertissero biglietti di chiamata, o prepagati, in biglietti ordinari di viaggio con destinazione al Brasile, su presentazione di un passaporto che designi il titolare come emigrante spontaneamente ed a proprie spese, saranno dai prefetti, o dalle autorità preposte all'emigrazione, o dai regi consoli, denunziati al Ministero degli affari esteri per ogni eventuale provvedimento derivante dall'articolo 13, penultimo capoverso, della legge sull'emigrazione; salve le responsabilità in cui essi fossero incorsi di fronte all'autorità giudiziaria.

## Art. 4.

Il regio Commissariato dell'emigrazione potrà, in base a speciali contratti di lavoro ed a relative garanzie, autorizzare la partenza pel Brasile, di agricoltori soli o con famiglia, chiamati colà, con offerta della gratuità del viaggio, da proprietari di piantagioni o di fattorie; nel qual caso il sindaco farà menzione nel *nulla osta*, e l'autorità prefettizia nel passaporto, dell'autorizzazione medesima.

Roma, 2 febbraio 1906.

DI SAN GIULIANO.

**Circolare n. 146, dell'8 febbraio 1906, ai Prefetti, Sottoprefetti  
e Sindaci del Regno sull'emigrazione per il Brasile.**

Comunico alle LL. SS. copia di un decreto, in data 2 febbraio, di S. E. il Ministro degli affari esteri, col quale si fa obbligo ai contadini, giornalieri e braccianti ed in genere alle persone addette a lavori di campagna, che intendano recarsi al Brasile valendosi di biglietti di chiamata, di esibire, per ottenere il passaporto, un certificato consolare, dal quale risulti che essi sono chiamati colà da ascendenti o discendenti, o dal coniuge, o da fratelli o sorelle.

Con tale provvedimento si mira ad impedire che emigranti italiani siano chiamati nelle *fazendas* del Brasile da amici o da lontani parenti, senza sicurezza d'impiego, di equo trattamento e di regolare pagamento delle mercedi.

Raccomando ai signori Sindaci e ai signori Prefetti la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel sopracitato decreto, e avverto che ho già dato istruzioni agli Ispettorati dell'emigrazione perchè sia vietata la partenza a quegli emigranti diretti al Brasile che si presentassero per l'imbarco con biglietti di chiamata, senza trovarsi nelle condizioni volute.